

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-461 del 31/01/2017 |
| Oggetto | D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA ZOOTECNICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO V.T. (PC), LOC. CASE BRUCIATE. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-479 del 31/01/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno trentuno GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA ZOOTECNICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO V.T. (PC), LOC. CASE BRUCIATE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- istanza dell'AZ. AGR. SCROCCHI S.S. SOC. AGR., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone alla Provincia di Piacenza con nota del nota 10/11/2015 prot. 11690 (prot. prov.le n° 66921 del 10/11/2015 e integrata il 20/11/2015 prot. n. 68975), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "attività agricola zootecnica" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo V.T. loc. Case Bruciate. In particolare l'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- nota 2/12/2015, prot. 71186, con cui la Provincia comunicava al SUAP la necessità di acquisire documentazione nell'ambito della verifica di correttezza formale;
- nota del 22/04/2016 prot n. 5065 (prot. Arpae n. 4093 del 26/04/2016) con le quali il SUAP ha trasmesso documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;
- verbale della Conferenza di Servizi indetta il 26/5/2016 che dispone la sospensione dei lavori in attesa dei chiarimenti richiesti, fissando il termine per la presentazione della relativa documentazione;
- documentazione integrativa inviata dallo SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone il 29/7/2016 prot. n. 8666 (ricevuto da Arpae con prot. n. 8162 del 29/7/2016);
- verbale della seconda Conferenza di Servizi del 18/10/2016 a conclusione della quale, stante l'incertezza informativa fornita, il proponente ha chiesto di poter disporre di ulteriori giorni per il completamento della pratica;
- documenti integrativi inviati dal SUAP il 24/11/2016 prot. 12359, ricevuti da Arpae con prot. n. 13169 di pari data;
- documenti inviati dal SUAP il 30/11/2016 e per disguidi non ricevuti da Arpae via PEC ma consegnati dal SUAP alla Conferenza del 12/1/2017;
- ulteriori documenti consegnati dall'Azienda in forma cartacea alla Conferenza di Servizi del 12/1/2017 (planimetria della rete fognaria, del corpo idrico recettore e scheda tecnica del filtro percolatore);

PRESO ATTO che:

- rispetto alla situazione autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera con D.D. n. 2290 del 3.11.2011 risulta un aumento ed una diversa composizione della mandria che, in base a quanto indicato nella documentazione integrativa pervenuta il 26.4.2016, sarà la seguente:

| capi | numero |
|-------------------------|--------|
| Vacche da latte | 465 |
| Rimonta vacche da latte | 372 |
| Vitelli | 131 |

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 5 A.E.;
- il filtro percolatore anaerobico che verrà realizzato è conforme a quanto indicato al punto 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico di acque reflue domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel Rio Magnano;
- la Ditta è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 2290 del 3.11.2011 nell'ambito del provvedimento conclusivo del SUAP di Borgonovo Val Tidone n. 13126 del 24.11.2011;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 12/1/2017:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Ditta in ordine allo scarico di acque reflue domestiche;
- verificato che:
 - sono state prodotte le correzioni dei certificati di collaudo di perfetta tenuta delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici,
 - parte del letame dell'area delle cuccette viene conservato insieme ai liquami nei pozzettoni;
 - i contenitori dei liquami non hanno capacità complessiva sufficiente a mantenere i reflui per i 180 giorni previsti dall'art. 11 del Reg.to Reg.le n. 1/2016 ma, attualmente l'azienda dispone di 1/3 della SAU coltivata a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini, e pertanto rientra nella fattispecie prevista al comma 5;
 - sono state consegnate delle fotografie relative ai lavori di manutenzione dei pozzetti di collegamento della rete di raccolta degli effluenti;
- preso atto che:
 - il rapporto ispettivo della Sezione territoriale di Arpa, effettuato il 29/12/2016, ha accertato che l'area di stoccaggio di 512 mq, inizialmente individuata come area di contenimento del letame, è in realtà occupata parzialmente anche dall'insilato. Il sig Scrocchi ha comunicato l'intenzione di adeguare le trincee degli insilati alle esigenze aziendali ma non è in grado di preventivare i tempi di realizzazione. Provvederà pertanto a stralciare detto contenitore tra quelli disponibili per la conservazione del letame, elencati nel Quadro 9 della Comunicazione. Le rimanenti aree di stoccaggio (concimaia di 372 mq e le lettiere permanenti) garantiscono comunque la conservazione dei reflui zootecnici per il periodo minimo previsto dal Reg.to Reg.le n. 1/2016;
 - il sistema di condotte fognarie fisse ed interrato dei liquami verso i campi agrari, viene avviato mediante la pompa cardanica dei trattori; il controllo del perfetto funzionamento del sistema è pertanto visivo da parte dell'operatore;

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR.** - per l'attività agricola zootecnica svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA SCROCCHI S.S. SOC. AGR.** (C.F. 01071810335) per lo svolgimento dell'attività agricola zootecnica nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo V.t. (PC), Loc. Case Bruciate (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) è obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
 - d) le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;

- e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
 - f) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame;
 - h) il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni **convogliate** o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel Rio Magnano, le seguenti prescrizioni:
- a) **entro il 30 Giugno 2017** dovranno essere realizzati gli impianti di trattamento per le acque reflue domestiche (fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico) ed attivato lo scarico dandone immediata comunicazione al Comune di Borgonovo V.T. e ad ARPAE;
 - b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e del filtro percolatore anaerobico dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
 - c) il pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a monte dell'immissione nella cunetta stradale) dovrà consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
 - d) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 5 A.E.);
 - e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei grassi dal degrassatore, dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché la rimozione della massa filtrante del filtro percolatore per essere sottoposta all'operazione di controlavaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - b) deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicaia al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 180 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
 - c) adottare le migliori pratiche nella pulizia delle stalle e dell'area di mungitura al fine di minimizzare la produzione delle acque reflue ivi prodotte nel rispetto dell'esigenze sanitarie e di salute degli animali;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Borgonovo V.T. sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto e la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 17153 (modifica n. 12);

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.